

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
DONATO BRUNO

**La seduta comincia alle 20.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Discussione delle proposte di legge: Bornacin ed altri: Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo (2725); Bielli ed altri: Nuove norme in favore delle vittime di atti di terrorismo (3105); Antonio Barbieri: Estensione al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle disposizioni a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (4148).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bornacin ed altri: « Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo »; Bielli ed altri: « Nuove norme in favore delle vittime di atti di terrorismo » e Antonio Barbieri: « Estensione al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle disposizioni a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ». Ricordo che nella seduta del 13 luglio 2004 si è chiusa la discussione generale e si è proceduto all'adozione di un testo unificato quale testo base.

Avverto che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato*).

Ricordo, in proposito, che gli emendamenti presentati debbono essere posti in votazione in linea di principio e, se approvati, saranno trasmessi alle competenti

Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri. In caso di approvazione in linea di principio, non si procederà quindi al seguito della discussione e alla votazione finale del progetto di legge.

Quanto agli effetti della votazione in linea di principio, ricordo che essa assume carattere sostanziale e definitivo solo in caso di reiezione delle proposte emendative, mentre, in caso di approvazione, l'effetto che ne consegue è di mera natura procedurale, valendo essa ai fini della trasmissione per i pareri.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato adottato quale testo base e degli emendamenti ad esso presentati.

MARCO BOATO. Signor presidente, potrei illustrare i miei emendamenti prima che si pronuncino il relatore e il sottosegretario ?

PRESIDENTE. Certamente, onorevole Boato.

MARCO BOATO. Prima che il collega Mongiello e il rappresentante del Governo si pronuncino, vorrei brevemente illustrare gli emendamenti 5.1 e 9.1 a mia firma che, pur riferiti a due articoli diversi, hanno la stessa formulazione. Infatti, in modo assolutamente trasparente, vorrei far comprendere al relatore, al sottosegretario Mantovano e, ovviamente, a tutta la Commissione il significato di questi due emendamenti.

In questi anni ho seguito la tragica vicenda connessa alla strage che si è verificata alla stazione di Trento il 30 settembre 1967 che ha causato la morte di due sottufficiali di polizia ferroviaria: l'appuntato Roberto Martini e il brigadiere Edoardo Foti; questi due poliziotti che

prestavano servizio in quella stazione, infatti, furono avvisati che in un treno c'era una valigia della quale non risultava il proprietario e, quindi, sospetta.

I due sottufficiali si fecero carico, a sacrificio della loro vita e a vantaggio di quelle di decine di passeggeri, di prelevare la valigia trascinandola fuori dalla portata dei passeggeri; però, purtroppo qualche istante dopo la valigia esplose ed essi persero la vita.

Fra i familiari, allora piccolissimo, c'era il figlio dell'appuntato Roberto Martini, che io non ho mai conosciuto e che si è rivolto a me — prima, come senatore di Trento e, poi, come deputato del Trentino — per segnalarmi che le leggi in favore delle vittime del terrorismo partivano sistematicamente dal 1969 — la strage di piazza Fontana — e, che, quindi, escludevano dalle provvidenze sia la sua famiglia sia quella del brigadiere Foti.

Successivamente con la legge n. 407 del 23 novembre del 1998 sono stati inclusi nelle provvidenze anche le vittime di attentati terroristici antecedenti il 1969.

Nel 2000 anche il figlio del sottufficiale Martini, mentre andava in bicicletta in una via di Trento, investito da un'automobile, moriva.

A questo punto il problema riguarda la possibilità di estendere anche alla moglie e alla figlia, che si trovano ora in una situazione economica molto grave, le provvidenze previste dalla legge del 1998 di cui il capofamiglia era il beneficiario.

Ieri ho chiesto di dilazionare di qualche ora il termine per la presentazione degli emendamenti proprio perché avevo presente questa vicenda, ma sinceramente — non avendo approfondito tecnicamente il testo base adottato — non ero in grado di valutare se il testo tenesse conto o meno di vicende di questo tipo; per tal ragione, l'ho trasmesso al legale di Trento, che ha seguito in questi anni tale vicenda e con il quale ho avuto contatti, dopo il decesso del signor Martini.

Voglio ribadire che sto parlando di una persona che non ho mai incontrato per-

sonalmente, mentre solo da qualche tempo conosco i familiari che ho incontrato tramite questo avvocato.

Mi è stato segnalato dall'avvocato, per questo ho presentato i due emendamenti che ho sottoposto alla vostra attenzione, che con la formulazione attuale questo problema non verrebbe risolto; a tal proposito leggerò una parte della missiva che mi è stata recapitata ieri dal suddetto avvocato: « Il testo unificato da lei cortesemente inviatomi, nulla innova in materia. Con riferimento « ai superstiti delle vittime », l'articolo 5, comma 3, riproduce la dizione di assegno vitalizio non reversibile, elevandolo a 1.033 euro mensili. Nulla, perciò, si modifica per quanto concerne la situazione delle mie assistite. Da nessuna parte, infatti, è espressamente detto che, nel caso di decesso del beneficiario, il diritto si trasferisce alla moglie e ai figli di questi. Soltanto ove una tale previsione fosse esplicitamente considerata, allora lo Stato dimostrerebbe, nei fatti, riconoscenza per le famiglie delle vittime del terrorismo, la cui composizione non può, per certo, essere limitata — così come anche il testo unificato limita — ai soli genitori, al coniuge ed e ai figli delle vittime, senza considerare, nel contempo, le famiglie di questi ultimi. Rispettare i figli delle vittime significa rispettare anche le famiglie che essi hanno costituito e, quindi, in caso di morte degli stessi, il beneficio dovrebbe essere riconosciuto ai loro superstiti. È quanto, peraltro, la Suprema Corte di cassazione (sentenza 18 novembre 1989, n. 4942) ha ritenuto, con riferimento alla legge 13 agosto 1980, n. 466, laddove statuisce che « l'erede di detto beneficiario ha diritto a conseguire, nella sua qualità di successore, nel patrimonio di tale soggetto ». Proporrei, pertanto, di aggiungere al comma 3 dell'articolo 5, dopo la parola « maggiorenni », la locuzione: « ed, in caso di decesso di questi, al coniuge e ai figli degli stessi », ovvero, « il coniuge ed i figli di questi ultimi », o altra locuzione che comprenda tali soggetti. Analoga locuzione andrebbe aggiunta, dopo la parola « figli », all'articolo 9. Infatti, non operando la legge

alcuna distinzione tra figli maggiorenni sposati o meno, non si comprende per quale ragione i secondi dovrebbero ricevere un trattamento più sfavorevole rispetto ai primi. Così violandosi gli articoli 3, 29 e 31 della Costituzione. Si tratta, peraltro, di pochi casi i quali, mentre rendono sacrosanta giustizia ai figli delle vittime del dovere, includendo tra i beneficiari anche il coniuge e i figli degli stessi in caso di loro decesso, non vanno sostanzialmente ad incidere sulla previsione di spese ».

Chi mi ha scritto questa lettera — che io, in modo trasparente, vi ho reso nota — si augura non soltanto che gli emendamenti vengano presentati — come io ho fatto — ma anche che possano essere approvati.

Ho preferito illustrare prima i due emendamenti per evitare che ci sia una non ponderata espressione di parere da parte del relatore e del rappresentante del Governo; infatti, là dove il parere non fosse favorevole, a mio parere, potrebbe provocare una grave, seppur limitata, ingiustizia che vorrei, se possibile, evitare, tanto più che tal punto di vista finanziario l'approvazione di questi emendamenti non comporta un peso di particolare rilevanza.

GIOVANNI MONGIELLO, *Relatore*.  
Avendo constatato che, sino a questo punto, le varie componenti politiche della Commissione hanno saputo trovare un punto d'incontro sul testo unificato, spero che anche per gli emendamenti prevalga questa logica e, quindi, non ci sia una difesa ad oltranza perché — al di là di quanto si afferma — c'è una situazione contabile che, comunque, va garantita e salvaguardata se vogliamo che il provvedimento trovi un suo iter conclusivo.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Bielli 1.1; altrimenti il parere è contrario perché solleva taluni problemi di carattere tecnico-giuridico, ferma restando la nostra più sentita solidarietà rispetto alle vittime della strage di Ustica e della banda della « uno bianca ».

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1 del Governo che è volto ad

apportare una correzione lessicale che non cambia la sostanza del testo. Esprimo, altresì, parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 4.1 e 4.2 del Governo.

Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ascierto 4.01 che ritengo estraneo rispetto alla normativa del provvedimento.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti Boato 5.1 e 9.1; infatti, sebbene l'onorevole Boato abbia evidenziato la limitatezza dell'intervento progettato, la previsione di un'ulteriore elargizione e di una pensione in favore dei figli e dei coniugi dei figli maggiorenni di vittime delle stragi rischierebbe di provocare un onere eccessivo per il bilancio dello Stato.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.2 del Governo, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento Anedda 6.1. Infine, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.1, 11.1, 12.1, 14.1, 15.1 e 15.2 del Governo.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di stato per l'interno*. Il Governo esprime parere conforme al relatore, anche se tutti i pareri contrari espressi dal relatore vengono preceduti da un invito al ritiro rendendosi disponibile ad approfondire in altre sedi, con un'attenzione specifica e mirata, i problemi posti dagli emendamenti cui si è dato parere negativo.

Questo vale, in modo particolare, per l'emendamento Bielli 1.1 per il quale c'è anche la disponibilità a prendere in considerazione un ordine del giorno.

Sugli emendamenti Boato 5.1 e 9.1, su cui il presentatore si è a lungo soffermato, vorrei spendere soltanto qualche parola: gli emendamenti proposti dal Governo tendono a chiarire quello che già era inequivoco nel testo, cioè che l'assegno vitalizio di 1.033 euro mensili costituisce una ulteriore e speciale provvidenza in aggiunta all'assegno attuale di 500 euro spettante ai familiari superstiti in base all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, superstiti che sono individuati dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

Chi sono questi superstiti? Sono nell'ordine, in base al combinato di queste norme: il coniuge superstite e i figli, se a carico; i figli, in mancanza del coniuge superstite, o lo stesso, se non abbia diritto a pensione; i genitori, i fratelli e le sorelle, se conviventi a carico.

La norma del testo che stiamo esaminando in via di *favor* comprende tra i destinatari del beneficio anche i figli maggiorenni, a prescindere dalla loro condizione di carico e di stato civile; mentre, quello che si chiede con questi emendamenti è di fondare un principio di reversibilità in favore dell'eventuale coniuge o dei figli dei figli maggiorenni, ponendo, così, le premesse per un ampliamento della platea non previsto neanche per le forme più estese di assistenza pubblica ed un aggravio dell'onere di spesa nel tempo, senza avere alcuna stima di quanti potrebbero essere i beneficiari. Per tutte queste ragioni l'invito al ritiro, oltre che motivato è anche caloroso, fermo restando che il Governo assicura la massima attenzione al caso specifico che poi, magari, studieremo insieme.

Anche l'articolo aggiuntivo Ascierito 4.01, sul quale già il relatore ha espresso parere contrario, meriterebbe — a mio parere — una più attenta valutazione in altre sedi.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento Anedda 6.1, bisogna ricordare — perché ne abbiamo già discusso in sede referente — che l'eventuale approvazione comporterebbe tutta una serie di perequazioni in favore di altre vittime che farebbe lievitare enormemente i costi.

Ora, se il presidente me lo consente, vorrei dire qualche parola a sostegno degli emendamenti del Governo.

L'emendamento 2.1 punta a chiarire inequivocabilmente che la disposizione dell'articolo 2 ricomprende anche l'istituto statale della buonuscita; infatti, l'inserimento della voce verbale: « subisca o abbia subito » ha come finalità anche la disciplina dei casi pregressi e non comporta oneri aggiuntivi; valgono le stesse considerazioni anche per l'emendamento 3.1 riguardo all'assenza di oneri aggiuntivi.

L'emendamento 4.1, oltre a miglioramenti di carattere lessicale e logico-sistematico utili ad armonizzare il testo, introduce alcune modificazioni di carattere formale; la soppressione del richiamo alla disposizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 vale ad evitare possibili questioni interpretative a carico della diversa struttura retributiva dei privati rispetto ai pubblici; per l'emendamento 4.2 valgono le stesse considerazioni del precedente.

L'emendamento 5.2 chiarisce, in modo inequivoco, che il vitalizio di 1.033 euro è corrisposto a titolo eccezionale e con effetto *ex nunc*.

L'emendamento 10.1 sotto il profilo formale assicura una maggiore chiarezza di intenti ed intende ovviare a talune problematiche di carattere processuale; infatti, in base all'attuale normativa, sussiste un termine perentorio di dieci anni dalla chiusura del procedimento penale definitivo per la richiesta di risarcimento danni, se la parte lesa non si sia costituita parte civile nel corso del processo penale; quindi, se non si approvasse questo emendamento non verrebbe considerata la situazione di molte vittime che per motivazioni di vario tipo — rimozione psicologica, ragioni di sicurezza e quant'altro — all'epoca non hanno esercitato azione civile in sede penale, per cui alle stesse non è stata data notifica delle sentenze da parte dei tribunali e, quindi, non si sono potute avvalere della possibilità di esperire le azioni civili di risarcimento; tale emendamento, quindi, rimette in termini coloro che hanno subito dei danni.

L'emendamento 11.1, recependo le indicazioni emerse anche nel corso della discussione in questa Commissione, attribuisce la competenza per le controversie che sorgono su questa materia al tribunale a composizione monocratica, invece che alla Corte dei conti, per facilitare l'accesso alla giurisdizione a coloro che intendono rivolgersi alla giurisdizione medesima; lo stesso discorso vale per l'emendamento 12.1.

L'emendamento 14.1 introduce un richiamo al decreto del Presidente della

Repubblica n. 510 del 1999 che è un regolamento della precedente legge in favore delle vittime del terrorismo per attuare immediatamente le nuove disposizioni di legge anche con riferimento alle funzioni svolte a livello centrale da amministrazioni diverse.

Gli emendamenti 15.1 e 15.2 servono a colmare una lacuna previsionale che rischierebbe di far retroagire gli effetti della legge al 1° gennaio 1961, anche per gli eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale, per i quali, invece, appare necessario fare riferimento ai fatti verificatisi dopo il 1° gennaio 2003.

Nessuno di questi emendamenti comporta oneri aggiuntivi.

VALTER BIELLI. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1 penso di poter accogliere l'invito al ritiro fatto sia dal relatore sia dal Governo, predisponendo un ordine del giorno che recepisca le istanze che abbiamo avanzato in questa sede; infatti, tutti abbiamo riconosciuto la necessità di tenere in considerazione vicende tragiche come quella di Ustica e della « uno bianca ». Credo quindi che l'ordine del giorno risponda positivamente alla richiesta, che è di tutti, di considerare la situazione. Il Governo si è impegnato ad accogliere un ordine del giorno che solleciti lo stesso a valutare come possa essere tenuta in considerazione questa questione alla luce delle compatibilità finanziarie. Penso che questo sia importante, anche se sarà necessario controllare, poi, che il Governo ottemperi all'impegno assunto in questa sede.

Preannuncio il voto favorevole del mio gruppo sugli emendamenti del Governo che sono esplicativi rispetto alla formulazione precedente e non incidono sul testo.

Con riferimento agli emendamenti Boato 5.1 e 9.1, osservo che la questione posta non è riscontrabile solo in relazione a vicende come quella di piazza Fontana; infatti, sulla questione ho avuto anch'io sollecitazioni nella stessa direzione. Ritengo, comunque, che pur non essendo riusciti a dare le risposte che volevamo, complessivamente questo testo sia positivo

ed importante, anche se poteva essere migliore; io, infatti, l'ho definito una legge « potata » e, come tutti sappiamo, a volte, la potatura è una cosa positiva perché fa crescere meglio l'albero, mentre in altre occasioni lede la pianta. In ogni caso, penso che il provvedimento sia significativo, soprattutto perché contiene esplicitamente il riconoscimento di un diritto, e che da questo punto di vista sia estremamente importante e positivo nel momento in cui viene affermato un principio.

A tal proposito riterrei opportuno che l'onorevole Boato ritirasse i propri emendamenti; credo, infatti, che attraverso ordini del giorno da affrontare con spirito unitario sia possibile dare risposta ad una esigenza giusta, che non mi sembra possa essere considerata in questo momento.

NITTO FRANCESCO PALMA. Signor presidente, volevo porre un problema riguardante gli emendamenti Boato 5.1 e 9.1.

Mi sembra che l'articolo 3 del testo unificato in esame distingua tra elargizione e pensione; infatti, l'elargizione si rapporta all'evento, sia esso evento di morte o di invalidità, mentre, invece, la pensione è una forma di ausilio e sostentamento per il futuro.

Ora non vi è dubbio in ordine al fatto che non sia ammessa una successione rispetto al trattamento pensionistico, mentre l'elargizione rappresenta una forma di indennità e, in quanto tale, è sottoposta al regime dei crediti.

D'altra parte lo stesso sottosegretario Mantovano, quando faceva riferimento alle norme che individuavano i superstiti delle vittime, rappresentava una serie di categorie ciascuna delle quali escludeva le successive; però, il principio generale della rappresentazione, che è un istituto di tipo successorio, è proprio quello di consentire che il decesso del parente prossimo non faccia subentrare il parente remoto rispetto ai discendenti del parente prossimo.

Mentre io sono assolutamente d'accordo sulla impossibilità di consentire la

successione nella pensione, al contrario per l'elargizione, probabilmente, esprime-rei un'opinione diversa.

MARCO BOATO. Vorrei sapere se da parte del relatore e del rappresentante del Governo vi è una qualche riconsiderazione degli emendamenti a mia firma, eventualmente riformulati, secondo quanto detto dal collega Palma che è sicuramente più esperto di me in materia giuridica.

Inoltre, vorrei far emergere una situazione paradossale: ci troviamo davanti ad una strage che si è verificata nel settembre del 1967 a Trento — quindi non c'entra niente la strage di piazza Fontana — rispetto alla quale per molto tempo non ci sono stati interventi; dopo molti anni di ritardo, nel 1998, siamo riusciti a togliere la data di sbarramento che escludeva dai benefici previsti dalla legge tutte le vittime di eventi verificatisi in data antecedente il 1969, ma, purtroppo, nel marzo del 2000 il figlio del sottufficiale Martini viene investito e la sua famiglia contemporaneamente perde tutto. Lo spirito dei miei emendamenti è quello di capire se da un punto di vista giuridico-istituzionale sia possibile farsi carico di questo problema.

Comunque, ringrazio il collega Palma che ha capito la questione e ha cercato di individuare almeno un aspetto attraverso il quale si potrebbe intervenire.

Chiedo una attenta valutazione degli emendamenti perché la Commissione sta svolgendo l'esame di questo provvedimento in sede legislativa e, quindi, non sarà poi possibile — come avviene in referente — una successiva decisione in Assemblea.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Confermo il parere contrario sugli emendamenti Boato 5.1 e 9.1. Invito comunque il presentatore a ritirarli e a presentare un ordine del giorno sulla materia.

PRESIDENTE. La questione potrà comunque essere affrontata al Senato.

MARCO BOATO. No, signor presidente, un cambiamento apportato dal Senato comporterebbe un nuovo esame da parte della Camera e, quindi, un ulteriore ritardo per il varo di questa legge che tutti noi vogliamo sia approvata prima possibile.

Non avendo intenzione di provocare un voto negativo da parte della Commissione, accetto l'invito al ritiro fatto dal sottosegretario Mantovano e mi impegno a presentare un ordine del giorno al riguardo, augurandomi che il Governo comprenda questa questione, facendo in modo che non rappresenti un mero *flatus vocis*.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor presidente, ritiro l'emendamento 6.1 a mia firma.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 2.1 del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 3.1 del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 4.1 del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 4.2 del Governo.

(È approvato).

Constato l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Ascierto 4.01: s'intende, pertanto, che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 5.2 del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 10.1 del Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 11.1 del Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 12.1 del Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 14.1 del Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 15.1 del Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 15.2 del Governo.

*(È approvato).*

Avverto che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20,50.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

**DOTT. FABRIZIO FABRIZI**

---

*Licenziato per la stampa  
il 2 agosto 2004.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

**Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi  
(C. 2725 Bornacin, C. 3105 Bielli e C. 4148 Antonio Barbieri)**

**EMENDAMENTI**

**ART. 1.**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. A favore delle vittime della strage di Ustica e della banda della «uno bianca», nonché ai loro superstiti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni.

**1. 1.** Bielli, Leoni.

**ART. 2.**

*Al comma 1, sostituire le parole: a chiunque subisce con le seguenti: o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito.*

**2. 1.** Il Governo.

**ART. 3.**

*Al comma 1, dopo le parole: di fine rapporto, aggiungere le seguenti: o altro trattamento equipollente.*

**3. 1.** Il Governo.

**ART. 4.**

*Al comma 2, sostituire le parole: dall'avente diritto, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 con le seguenti: integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2.*

**4. 1.** Il Governo.

*Al comma 3, sostituire le parole: il criterio di cui al comma 2 si applica, con le seguenti: I criteri di cui al comma 2 si applicano.*

**4. 2.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

**ART. 4-bis.**

1. Al personale delle Forze Armate impiegato nelle missioni internazionali di Pace e a quello delle Forze di Polizia, che abbia riportato ferite o lesioni o contratto infermità per atti di terrorismo durante il servizio, spetta l'ultimo trattamento economico-stipendiale, percepito prima dell'evento che ha portato alla perdita o menomazione della capacità lavorativa, fino al reintegro nell'Amministrazione di appartenenza.

**4. 01.** Ascierto.

**ART. 5.**

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: i figli maggiorenni aggiungere le seguenti: e, in caso di decesso di questi, al coniuge ed ai figli degli stessi.*

**5. 1.** Boato.

*Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: oltre all'elargizione di cui al*

comma 1, un assegno, *con le seguenti*: a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno.

**5. 2.** Il Governo.

ART. 6.

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

»A chiunque subisce o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché di loro famigliari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato.

**6. 1.** Anedda, Carrara, Saia.

ART. 9.

*Al comma 1, dopo le parole: ai figli aggiungere le seguenti: e, in caso di decesso di questi, al coniuge ed ai figli degli stessi.*

**9. 1.** Boato.

ART. 10.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.

**10. 1.** Il Governo.

ART. 11.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: amministrativo contabile dinanzi alla Corte dei conti le seguenti: civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica.*

**11. 1.** Il Governo.

ART. 12.

*Al comma 1, sopprimere le parole: competente per le procedure di natura civile ed, in particolare, in caso di inottemperanza dei relativi provvedimenti da parte della Corte dei conti, è e, dopo la parola: superstiti, sopprimere la seguente: , che.*

**12. 1.** Il Governo.

ART. 14.

*Al comma 1, dopo le parole: medesimo soggetto. , aggiungere il seguente periodo: Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.*

**14. 1.** Il Governo.

ART. 15.

*Al comma 1, dopo le parole: eventi verificatisi, aggiungere le seguenti: sul territorio nazionale.*

**15. 1.** Il Governo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

**15. 2.** Il Governo.